



Copia Conforme all'originale  
Segreteria Organi Collegiali  
Alessandra Cherubini  
*Alessandra Cherubini*



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO  
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. <u>47</u>	del <u>10 FEB. 2015</u>
<b>Oggetto:</b> Federazione Italiana Turismo Equestre e Tecniche di Ricognizione Equestre Competitiva - Ante: approvazione dello Statuto Federale e del Regolamento di Giustizia, ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. l) dello Statuto del CONI.	
<b>Esecuzione:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>Conoscenza:</b>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>Consegnata il:</b>	_____

LA GIUNTA NAZIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242;

VISTO il Decreto Legislativo 8 gennaio 2004 n. 15;

VISTO lo Statuto del C.O.N.I.;

VISTE le deliberazioni del Consiglio Nazionale n. 1523 del 28 ottobre 2014 e n.1519 del 15 luglio 2014 con le quali sono stati approvati i Principi Fondamentali degli Statuti Federali, ed i Principi di Giustizia Sportiva;

*h*

*h*



*Alessandro Cherubini*

2 Deliberazione n.

97

Riunione del

10 FEB. 2015

VISTE le deliberazioni del Consiglio Nazionale n. 1512 dell'11 giugno 2014 e n. 1518 del 15 luglio 2014 con le quali è stato approvato il Codice della Giustizia Sportiva;

VISTA la propria deliberazione n. 204 dell'11 giugno 2014 con la quale il Presidente del CONI è stato autorizzato a nominare i Commissari ad acta per provvedere alle modifiche statutarie e regolamentari necessarie al recepimento dei Principi Fondamentali degli Statuti Federali, dei Principi di Giustizia Sportiva e del Codice della Giustizia Sportiva;

VISTA la deliberazione del Presidente del CONI n. 113/53 del 1° agosto 2014 con cui è stato nominato Commissario ad acta della Federazione Italiana Turismo Equestre e Tecniche di Ricognizione Equestre Competitiva - Ante il Prof. Avv. Pierluigi Matera;

VISTO il provvedimento del Commissario ad acta della Federazione Italiana Turismo Equestre e Tecniche di Ricognizione Equestre Competitiva - Ante Prof. Avv. Pierluigi Matera del 23 gennaio 2015 con il quale è stato deliberato lo Statuto ed il Regolamento di Giustizia in conformità ai predetti Principi Fondamentali degli Statuti Federali, ai Principi di Giustizia Sportiva ed al Codice della Giustizia Sportiva;

RILEVATO che il testo delle prefate normative risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242, al Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, al Codice Civile, allo Statuto del C.O.N.I., ai Principi Fondamentali degli Statuti Federali, ai Principi di Giustizia Sportiva, al Codice della Giustizia Sportiva ed alla vigente legislazione in materia sportiva;

### DELIBERA

l'approvazione ai fini sportivi dello Statuto e del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Turismo Equestre e Tecniche di Ricognizione Equestre Competitiva - Ante, deliberato dal Commissario ad acta Prof. Avv. Pierluigi Matera con provvedimento del 25 gennaio 2015.

Il testo delle normative in esame si allega alla presente deliberazione quale imprescindibile parte integrante.

**IL SEGRETARIO**  
P.to Roberto Fabbriani

**IL PRESIDENTE**  
P.to Giovanni Malagò

VISTO: se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente normativa.

Il Responsabile  
Dott. Antonello del Giulio



Copia Conforme all'originale  
Segreteria Organi Collegiali  
Alessandro Cherubini  
*Alessandro Cherubini*

Allegato n.....*1*.....  
Deliberazione n.....*47*.....  
Riunione del.....*1.0 FEB. 2015*.....

# STATUTO

## FEDERAZIONE ITALIANA TURISMO EQUESTRE E TECNICHE DI RICOGNIZIONE EQUESTRE COMPETITIVA - ANTE



CONI

Copia Conforme all'originale  
Segreteria Organi Collegiali  
Alessandro Charubini

*Alessandro Charubini*

## INDICE

### **TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI**

Art. 1 - Costituzione

Art. 2 – Scopi

Art. 3 – Durata e sede

### **TITOLO II - I SOGGETTI**

#### **CAPO I – AFFILIATI - TESSERATI - AGGREGATI**

Art. 4 – Affiliazione

Art. 5 – Doveri degli affiliati

Art. 6 – Diritti degli affiliati

Art. 7 – Rinnovo dell'affiliazione

Art. 8 – Cessazione di appartenenza alla Fitetrec-ante

Art. 9 - I tesserati

Art. 10 – Doveri dei tesserati

Art. 11 – Diritti dei tesserati

Art. 12 - Tesseramento, durata e cessazione

Art. 13 – Sanzioni

Art. 14 – Rappresentanti dei cavalieri e dei tecnici

Art.15 – Aggregati

Art. 16 – Riconoscimento di scuole di turismo equestre

### **TITOLO III - ORDINAMENTO**

#### **CAPO I - ORGANIZZAZIONE FEDERALE**

Art. 17 – Organi e strutture della Fitetrec-ante

#### **CAPO II - ORGANI FEDERALI**

##### **SEZIONE I - ORGANI CENTRALI**



CONI

Copia Conforme all'originale  
Segreteria Organi Collegiali  
Alessandro Cherubini

*Alessandro Cherubini*

Art. 18 – L'Assemblea Nazionale

Art. 19 – Assemblea ordinaria elettiva

Art. 20 – Assemblea straordinaria

Art. 21 – Convocazione e validità delle assemblee

Art. 22 – Commissione verifica poteri

Art. 23 – Partecipazione all'Assemblea Nazionale e diritto di voto

Art. 24 – Modalità di deliberazione dell'Assemblea

Art. 25 – Modifiche allo Statuto

Art. 26 - Proposta di scioglimento della Fitetrec-ante

Art. 27 - Il Presidente della Federazione

Art. 28 - Il Consiglio Federale

Art. 29 – Convocazione del Consiglio Federale e validità delle deliberazioni

Art. 30 – Competenze del Consiglio Federale

Art. 31- Decadenza e integrazione del Consiglio Federale

Art. 32 – Il Consiglio di Presidenza

Art. 33 – Il Segretario generale

Art. 34 – Il collegio dei revisori dei conti

Art. 35 – Compiti del Collegio dei revisori dei conti

Art. 36 – Sostituzioni nell'ambito collegio dei revisori dei conti

Art.36 bis – Commissione Federale di Garanzia

Art. 36 ter – Composizione dell'ufficio del Procuratore Federale

Art. 36 quater – Nomina e attribuzioni dell'ufficio del Procuratore Federale

**SEZIONE II- ORGANI PERIFERICI.**

Art. 37 – L'Assemblea Regionale

Art. 38 - Attribuzioni dell'Assemblea Regionale

Art. 39 – Il Comitato Regionale

Art. 40 – Il Presidente del Comitato Regionale

Art. 41- Il Delegato Regionale

Art. 42 – Organi periferici del Trentino e dell'Alto Adige e della Valle d'Aosta

Art. 43 – Il Delegato Provinciale

### **SEZIONE III - ORGANI DI GIUSTIZIA**

Art. 44 – Principi informatori della Giustizia Federale

Art. 45 – Istituzione, nomina e articolazione del Giudice sportivo

Art. 46 – Attribuzioni del Giudice sportivo, azione e procedimento: rinvio

Art. 47 – Istituzione, nomina e composizione della Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello

Art. 48 – Attribuzioni della Corte Sportiva di Appello, azione e procedimento: rinvio

Art. 49 - Istituzione, nomina e composizione dei Giudici Federali

Art. 49 bis - Attribuzioni dei Giudici Federali, azione e procedimento: rinvio

Art. 50 – Ufficiali di gara

### **SEZIONE IV - ALTRE STRUTTURE**

Art. 51- La Segreteria Federale

### **TITOLO IV - ACCESSO ALLE CARICHE FEDERALI**

Art. 52 - Requisiti di eleggibilità

Art. 53 - Incompatibilità

Art. 54 -- Durata delle cariche

Art. 55 – Candidature

### **TITOLO V – PATRIMONIO ENTRATE E GESTIONE FINANZIARIA**

Art. 56 – Patrimonio

Art. 57 – Mezzi finanziari

Art. 58 – Esercizio finanziario

### **TITOLO VI- CONTROVERSIE**



CONI

Copia Conforme all'originale  
Segreteria Organi Collegiali  
Alessandro Cherubini

*Alessandro Cherubini*

Art. 59 – Collegio di Garanzia dello Sport

Art. 60 – Arbitrato federale

#### **TITOLO VII - NORME GENERALI**

Art. 61 – Anno sportive federale

Art. 62 – Regolamenti federali

Art. 63 – Norma transitoria

Art. 64 – Disposizioni finali



*Alessandro Cherubini*

## STATUTO

### TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI

#### ART. 1 - COSTITUZIONE

1. L'Associazione Nazionale per il Turismo Equestre è stata fondata l'8 Marzo 1968. L'Assemblea straordinaria del 26/01/80 ha modificato la sua denominazione in Associazione Nazionale per il Turismo Equestre e l'Equitazione di Campagna. Il 6 ottobre 1996 ha assunto la denominazione Federazione Italiana Turismo Equestre ed Equitazione di Campagna- ANTE. A seguito della decisione della giunta CONI n° 476 del 4 giugno 2001, ha assunto la denominazione di Federazione Italiana di Turismo Equestre e Tecniche di Ricognizione Equestre Competitiva - ANTE (FITETREC - ANTE), in quanto riunisce le Associazioni e gli altri Enti che hanno come fine il Turismo Equestre ed il TREC, nonché gli altri scopi ludico-addestrativi, culturali e di volontariato meglio definiti nell'art. 2.  
La FITETREC-ANTE svolge la sua attività senza distinzione di sesso, religione, politica e di origine etnica.  
La FITETREC-ANTE è retta da norme statutarie e regolamentari conformi all'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, ed è ispirata al principio democratico, al principio di trasparenza ed al principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e pari opportunità; nell'ambito dell'ordinamento sportivo, alla FITETREC-ANTE è riconosciuta autonomia tecnica, organizzativa e di gestione sotto la vigilanza del CONI, secondo le direttive in materia emanate dal CONI.  
La FITETREC-ANTE non ha fini di lucro.  
Alla FITETREC-ANTE viene riconosciuta personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 24, comma 3, dello statuto CONI.
2. La FITETREC-ANTE è riconosciuta dal CONI, in qualità di Disciplina Sportiva Associata, ai sensi del titolo V art. 24 e 25 della Statuto CONI.
3. La FITETREC-ANTE è affiliata alla Federazione Internazionale Turismo Equestre della quale e a sua volta riconosciuta quale unica rappresentante in Italia.
4. La FITETREC-ANTE svolge l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della Federazione Internazionale purché non in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI.

#### ART. 2- SCOPI

1. I fini istituzionali della FITETREC-ANTE sono:
  - promuovere, diffondere, coordinare e disciplinare in campo nazionale e internazionale, il turismo a cavallo;
  - promuovere l'attuazione di programmi di formazione di atleti e di tecnici;
  - assistere ed istruire i cavalieri tesserati suoi soci affinché individualmente o in gruppi organizzati allo scopo, (Giacche Verdi FITETREC-ANTE), possano affiancarsi ai





CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

*Alessandro Cherubini*

servizi di protezione ambientale e civile ed al Corpo Forestale delle State per prevenire calamità ed incendi e portare soccorso in caso di sinistri;

- promuovere la formazione professionale dei quadri tecnici del turismo equestre e del TREC con dirette iniziative ed affiancando ed integrando ogni iniziativa statale e regionale e della Comunità Europea che persegua gli stessi scopi;

- esercitare ogni altra attività connessa al Turismo Equestre ed al TREC nei suoi rapporti con l'escursionismo, le attività del tempo libero all'aperto, la tutela dell'ambiente, il turismo e l'agriturismo;

- promuovere la conoscenza e il contatto con la natura fra i propri affiliati e tesserati specie nei suoi aspetti botanici e faunistici;

- suscitare con tutti i mezzi a propria disposizione il più fattivo interesse per i problemi della difesa dell'ambiente con particolare riguardo alla conservazione dei boschi e alla protezione dei tratturi e dei sentieri rurali e alla loro libera percorribilità, stimolando il rispetto e l'evoluzione positiva della legislazione ecologica e collaborando con ogni iniziativa che persegua gli stessi scopi;

- promuovere, diffondere, coordinare e disciplinare in campo nazionale ed internazionale, manifestazioni agonistiche e ludico addestrative che hanno attinenza con il Turismo Equestre ed il TREC, e tutte le attività facenti riferimento alla Federazione internazionale di Turismo Equestre;

- permettere e facilitare le relazioni fra gli appassionati di questo sport;

- incoraggiare ed assistere tutte le organizzazioni che si occupano di tali attività equestri;

- promuovere le attività sportive praticate dalla FITETREC-ANTE ovvero:

- Turismo Equestre;

-TREC;

- Cross Country

- Monta da Lavoro con tutte le sue discipline:

a) Monta da Lavoro Tradizionale;

b) Monta da Lavoro Veloce;

c)Monta Western con tutte le sue attività (Team Penning, Barrel Racing, Pole Bending, Trail horse, Western Pleasure, Show Manship, Cutting, Working Cow Horse, Walk and Trot, Roping);

d) Monta da Lavoro Sincronizzata;

e) Monta da Lavoro Storica;

La FITETREC-ANTE attua la prevenzione per la tutela della salute degli atleti e reprime l'uso di sostanze e di metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli atleti e dei cavalli nelle naturali attività agonistiche e sportive.

La FITETREC-ANTE aderisce incondizionatamente alle Norme Sportive Antidoping del C.O.N.I.

2. La FITETREC-ANTE promuove e gestisce, senza fini di lucro, attività e servizi connessi all'organizzazione ed al finanziamento delle iniziative tese al raggiungimento degli scopi federali in particolare del Turismo Equestre e del TREC.

### ART.3- DURATA E SEDE

1. La durata della FITETREC-ANTE è illimitata e la sua sede è a Roma.




## TITOLO II- I SOGGETTI

### CAPO I -AFFILIATI- TESSERATI- AGGREGATI

#### ART. 4- AFFILIAZIONE

1. Sono affiliati alla FITETREC-ANTE, le società, le associazioni sportive dilettantistiche nonché i Gruppi sportivi militari che intendano praticare l'attività di Turismo Equestre e di TREC senza scopi di lucro, le cui domande di affiliazione siano state accolte dal Consiglio Federale previa parere non vincolante dei Comitati Regionali di diniego dell'affiliazione e possibile proporre ricorso alla Giunta Nazionale del Coni che si pronuncerà previa acquisizione del parere della sezione consultiva del Collegio di garanzia dello sport.
2. Le società, le associazioni sportive dilettantistiche, di cui al precedente comma e che di seguito saranno indicati come affiliati, devono essere retti da uno statuto e da regolamenti interni ispirati al principio della democrazia interna e di pari opportunità anche in conformità ai principi fondamentali emananti dal Consiglio Nazionale. Lo Statuto dovrà essere approvato dal Consiglio Federale, se delegato dalla Giunta Nazionale del CONI. Ad analoga approvazione dovranno essere sottoposte le eventuali modifiche.
3. Ulteriori requisiti per ottenere l'affiliazione sono:
  - la presenza di almeno 10 soci patentati con la FITETREC-ANTE;
  - la disponibilità esclusiva di strutture idonee alla pratica del Turismo Equestre e del TREC, nonché attrezzature e cavalli idonei a svolgere una attività sportiva addestrativa e propedeutica, nell'ambito delle predette discipline.  
Si precisa che per strutture idonee si intende che debbono essere esistenti all'intero del Centro almeno un tondino per l'addestramento, un campo prova (idoneamente delimitato) delle dimensioni di almeno m. 20 X m. 40 e no 10 box per il ricovero di cavalli;
  - la possibilità di ricovero per cavalli di passaggio in viaggi di Turismo Equestre, locali uso foresteria, macchina di appoggio, possesso della cartografia della zona per un raggio di almeno 50 km.
  - La presenza di un Quadro Tecnico iscritto negli elenchi ufficiali della Federazione in regola con il tesseramento.  
Si intende per "attività addestrativa e propedeutica" la possibilità per il neofita di conoscere il territorio attraverso l'uso delle carte, la conoscenza delle difficoltà ambientali, l'utilizzo del cavallo e l'addestramento, non a fini agonistici, ma quale mezzo per il Turismo Equestre.
4. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche affiliate devono essere amministrate da organi composti da persone elette che risultino esenti da condanne penali per delitti dolosi, da radiazioni dalla FITETREC-ANTE o da altre Federazioni riconosciute dal CONI o da provvedimenti disciplinari che comportino la sospensione da ogni attività federale e l'inibizione a ricoprire cariche sociali per un periodo superiore ad un anno.



5. Gli Statuti delle società e delle associazioni devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della FITETREC- ANTE.
6. Qualora si dovesse scegliere il modello della società per azioni o della società a responsabilità limitata, è sancito l'obbligo, a pena di irripetibilità della domanda di affiliazione o di riaffiliazione, che i singoli statuti societari ed atti costitutivi prevedano espressamente l'assenza di distribuzione degli utili ed il totale reinvestimento di detti utili per il perseguimento esaustivo dell'attività sportiva, detratta la riserva di legge.
7. Le società e le associazioni di cui al primo comma sono soggetti al riconoscimento ai fini sportivi da parte del Consiglio Federale, se delegato dal Consiglio Nazionale del CONI.
8. I gruppi sportivi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale dello Stato, della Guardia di Finanza, dei Carabinieri e del Corpo di Polizia Penitenziaria, firmatari di apposite convenzioni con il CONI, rappresentati nel Corpo Sportivo Militare, possono essere riconosciuti ai fini sportivi e possono ottenere l'affiliazione sulla base delle disposizioni dello Statuto del CONI, anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione e il riconoscimento delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche. In armonia con le citate convenzioni e d'intesa con il CONI e le rispettive amministrazioni, la FITETREC-ANTE promuove e disciplina lo sviluppo dell'attività sportiva, nei settori di reciproco interesse, a favore del personale inquadrato nei suddetti gruppi sportivi.

#### **ART. 5- DOVERI DEGLI AFFILIATI**

1. Gli Affiliati sono tenuti a osservare e a far osservare ai propri iscritti, tesserati FITETREC-ANTE i Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, il Codice della Giustizia Sportiva, lo Statuto ed i Regolamenti della FITETREC-ANTE nonché le deliberazioni e decisioni dei suoi organi adottate nel rispetto delle singole sfere di competenza e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali.
2. Gli Affiliati sono tenuti a mettere a disposizione della FITETREC-ANTE gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali italiane.
3. Gli Affiliati accettano la giustizia sportiva così come disciplinata dall'ordinamento sportivo.

#### **ART. 6- DIRITTI DEGLI AFFILIATI**

1. Gli Affiliati hanno diritto:
  - a) di partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
  - b) di partecipare all'attività sportiva ufficiale in base ai regolamenti specifici nonché secondo le norme federali, all'attività di carattere internazionale;



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

*Alessandro Cherubini*

- c) di organizzare manifestazioni secondo le norme emanate dagli Organi Federali;
- d) di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposte dalla FITETREC-ANTE.

#### ART. 7- RINNOVO DELL'AFFILIAZIONE

1. Gli Affiliati devono provvedere annualmente al rinnovo dell'affiliazione nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento Organico.
2. Gli effetti dell'affiliazione si intendono, in ogni caso, vincolanti sino al 31 dicembre di ogni anno.

#### ART. 8- CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALLA FITETREC-ANTE

1. Gli Affiliati cessano di appartenere alla FITETREC-ANTE nei seguenti casi:
  - a) per recesso;
  - b) per scioglimento volontario;
  - c) per inattività nel corso dell'anno sportivo precedente;
  - d) per radiazione comminata dagli Organi di Giustizia;
  - e) per mancata riaffiliazione annuale;
  - f) per revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Federale, deliberata con provvedimento compiutamente motivato, nei soli casi di perdita dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione.
2. In ogni caso di cessazione gli Affiliati devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla FITETREC-ANTE e agli altri Affiliati.
3. La cessazione di appartenenza alla FITETREC-ANTE comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa.

#### ART. 9 - I TESSERATI

1. Le persone fisiche che fanno parte della Federazione sono:
  - a) cavalieri patentati (cioè in possesso delle patenti A1, A2 e A3) e autorizzati a montare;
  - b) dirigenti sociali e soci di società affiliate e aggregate;
  - c) ufficiali di gara;
  - d) dirigenti federali;
  - e) istruttori federali e tecnici;
  - f) soci benemeriti;
  - g) soci onorari;
  - h) medici sociali, medici federali, veterinari fiduciari tesserati con la FITETREC-ANTE.

Le patenti vengono rilasciate dalla FITETREC-ANTE previa esame o riconoscimento di attività svolta NEL Turismo equestre o in discipline agonistiche

*Alessandro Cherubini*

indicate nel presente statuto.

Trattasi di cavalieri patentati, ovvero autorizzati a montare esclusivamente per le attività di competenza della FITETREC-ANTE specificate nell'Art. 2.

E' sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria Federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente e comunque subordinate alla esecuzione della sentenza.

2. Il tesseramento delle persone indicate ai punti sub a) e b) ha validità con l'accettazione della domanda di affiliazione o riaffiliazione della società di appartenenza o con il riconoscimento previsto dall'art. 15 del presente Statuto.
3. Il tesseramento dei soggetti di cui al punto d) decorre con la nomina o l'elezione.
4. Il tesseramento delle persone indicate alle lettere c), e), h) è valido con l'inquadramento nei rispettivi ruoli federali.
5. Sono soci benemeriti coloro che avendo acquisito eccezionali benemerienze verso la FITETREC-ANTE vengono nominati dal Consiglio Federale. Sono soci onorari coloro che collaborano occasionalmente con l'attività istituzionale della FITETREC-ANTE, vengono nominati dal Consiglio Federale.

#### **ART. 10- DOVERI DEI TESSERATI**

1. I tesserati si impegnano a rispettare il Codice di comportamento Sportivo, la cui violazione costituisce grave inadempienza passibile di adeguate sanzioni, i Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, il Codice della Giustizia Sportiva, lo Statuto e i Regolamenti della FITETREC-ANTE nonché le deliberazioni e decisioni adottate dagli organi nel rispetto delle competenze statutarie e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali.
2. I tesserati accettano la giustizia sportiva così come disciplinata dall'ordinamento sportivo.
3. I cavalieri selezionati per le rappresentative italiane sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della FITETREC-ANTE nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.
4. Ai tesserati è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse direttamente o indirettamente aventi ad oggetto risultati relativi a gare organizzate nell'ambito della Fitetrec-ante.

#### **ART. 11 - DIRITTI DEI TESSERATI**

1. I tesserati hanno il diritto di partecipare all'attività federale attraverso le rispettive società ed associazioni sportive.



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

*Alessandro Cherubini*

2. Hanno, altresì, il diritto di concorrere, se in possesso dei prescritti requisiti, alle cariche elettive federali.
3. Hanno diritto di voto per l'elezione dei rappresentanti dei cavalieri e rispettivamente dei tecnici alle Assemblee nazionali e regionali:
  - a) i cavalieri maggiorenni in attività regolarmente tesserati presso affiliati aventi diritto al voto;
  - b) i tecnici maggiorenni in attività iscritti negli elenchi federali e regolarmente tesserati presso affiliati aventi diritto al voto.

#### **ART. 12- TESSERAMENTO, DURATA E CESSAZIONE**

1. Le procedure da seguire per ottenere il tesseramento sono demandate al Regolamento Organico.
2. Il tesseramento ha durata annuale.
3. Con il tesseramento l'atleta contrae con l'associazione un vincolo annuale, con il rinvio al regolamento Organico per quanto attiene alle procedure di svincolo
4. Il tesseramento cessa:
  - a) per dimissioni;
  - b) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinate il tesseramento;
  - c) per ritiro della tessera a seguito di sanzione comminata dai competenti Organi Federali di Giustizia;
  - d) per il mancato rinnovo della tessera;
  - e) per il verificarsi dei casi di cui all'art. 8.

#### **ART. 13- SANZIONI**

1. Gli Affiliati, gli Aggregati e i Tesserati che contravvengono a quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti della FITETREC-ANTE sono passibili delle sanzioni di natura disciplinare e sportiva previste dalle norme federali.
2. Possono essere passibili anche di sanzioni di natura pecuniaria nelle misure stabilite dal regolamento di giustizia.
3. Sono in ogni caso fatti salvi i mezzi di impugnativa e di difesa, espressamente previsti dalle norme del Regolamento di Giustizia.

#### **ART. 14- RAPPRESENTANTI DEI CAVALIERI E DEI TECNICI**

1. I rappresentanti dei cavalieri e dei tecnici sono eletti nelle Assemblee degli Affiliati appositamente convocate e partecipano, con diritto di voto, alle Assemblee nazionali e



regionali.

2. Il rappresentante dei Cavalieri è eletto dall'Assemblea di ciascun Affiliate, appositamente convocata alla quale hanno diritto di partecipare tutti i cavalieri maggiorenni, in possesso dei requisiti di cui all'art. 11, terzo comma, sub a).
3. Il rappresentante dei tecnici è eletto dall'Assemblea di ciascun Affiliate, appositamente convocata, alla quale hanno diritto di partecipare tutti i tecnici in possesso dei requisiti di cui all'art. 11, terzo comma, sub b). Ogni tecnico può partecipare all'Assemblea di una sola associazione.
4. I rappresentanti delle due categorie sono eletti solo ed esclusivamente dai cavalieri e, rispettivamente, dai tecnici.
5. Sarà obbligo delle Società Affiliate garantire la tutela della posizione sportiva delle atlete madri in attività per tutto l'anno successivo il parto.  
Le atlete in maternità che esercitano, anche a titolo non esclusivo, attività sportiva dilettantistica anche a fronte di rimborsi o indennità corrisposti ai sensi della vigente normativa, hanno diritto al mantenimento del rapporto con la società di appartenenza nonché alla salvaguardia del merito sportivo acquisito, con la conservazione del punteggio maturate nelle classifiche federali (ove esistenti), compatibilmente con le relative disposizioni di carattere internazionale e con la specificità della disciplina sportiva praticata.

#### ART. 15 - AGGREGATI

1. Possono essere Aggregati alla FITETREC-ANTE le associazioni che, pur praticando l'attività del Turismo Equestre e del TREC, non possiedono i requisiti per conseguire l'affiliazione così come stabilita dall'art. 4.
2. Agli Aggregati si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative agli Affiliati con esclusione del diritto di voto in seno a qualsiasi Assemblea Federale Nazionale e periferica.
3. Possono assistere ai lavori delle Assemblee Nazionali.

#### ART. 16 - RICONOSCIMENTO DI SCUOLE DI TURISMO EQUESTRE

1. Tenuta conto che le Società affiliate hanno un'estrema diversificazione nelle strutture, nei servizi accessori, nel numero e nella tipologia dei tecnici che vi operano, ed infine nella localizzazione degli stessi, possono essere riconosciute Scuole di Turismo Equestre al fine di dare una particolare rilevanza e rappresentatività alle discipline facenti capo alla Federazione, e verificata l'effettiva, capacità organizzativa, anche in riferimento alla pari organizzazioni internazionali del settore i cui requisiti sono:
  - a) avere come tecnico un istruttore federale;
  - b) aver organizzato negli ultimi due anni 3 viaggi Regionali/Nazionali;
  - c) aver partecipato ad un Equiraduno Nazionale min 3gg;
  - d) rilasciare almeno 50 Tessere Federali.



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

*Alessandro Cherubini*

La società dovrà inviare la domanda con allegato la documentazione presso il Comitato Regionale, che provvederà ad inoltrarla in allegato al suo parere al Consiglio Federale.

Per il mantenimento della qualifica le società devono mantenere sempre i requisiti di cui sopra.

2. Il Consiglio Federale annualmente indica il programma di attività che le medesime società devono osservare.

### **TITOLO III – ORDINAMENTO**

#### **CAPO I - ORGANIZZAZIONE FEDERALE**

##### **ART. 17- ORGANI E STRUTTURE DELLA FITETREC-ANTE**

- I. Gli organi federali si distinguono in:

a) **ORGANI CENTRALI:**

- 1) L'Assemblea Nazionale;
- 2) Il Presidente della Federazione;
- 3) Il Consiglio Federale;
- 4) Il Consiglio di Presidenza;
- 5) Il Segretario Generale;
- 6) Il Collegio dei Revisori dei Conti.
- 7) La Commissione Federale di Garanzia;
- 8) L'Ufficio del Procuratore Federale.

b) **ORGANI PERIFERICI:**

- 1) L'Assemblea Regionale;
- 2) Il Presidente del Comitato Regionale;
- 3) Il Consiglio Regionale;
- 4) Il Delegato Regionale;
- 5) Il Delegato Provinciale.

c) **ORGANI DI GIUSTIZIA:**

- 1) I Giudici Sportivi
- 2) Il Tribunale Federale;
- 3) La Corte Federale di Appello in funzione propria e in funzione di Corte Sportiva di Appello;

d) **ALTRE STRUTTURE:**

- 1) La Segreteria Federale

#### **CAPO II - ORGANI FEDERALI**

##### **SEZIONE I - ORGANI CENTRALI**





CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Charubini

*Alessandro Charubini*

## ART. 18 - L'ASSEMBLEA NAZIONALE

1. L'Assemblea nazionale è il supremo organo della Federazione, ad essa spettano poteri deliberativi.  
Può essere Ordinaria o Straordinaria; quella ordinaria è elettiva.
2. E' indetta dal Consiglio Federale ed è convocata dal Presidente della Federazione.
3. E' composta dai Presidenti delle Associazioni e società aventi diritto a voto (Affiliati) o dai loro delegati, e dai rappresentanti dei cavalieri e dei tecnici degli Affiliati aventi diritto al voto eletti dalle rispettive assemblee societarie di categoria regolarmente tesserati alla FITETREC-ANTE.
4. La partecipazione con diritto di voto è riconosciuta agli Affiliati che abbiano maturato un'anzianità minima di affiliazione di 12 mesi precedenti la data di effettuazione dell'Assemblea a condizione che nelle stagioni sportive comprese nell'arco dei suddetti 12 mesi abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva riconosciuta dalla FITETREC-ANTE ed a condizione che alla data di convocazione dell'Assemblea partecipino all'attività ufficiale della Federazione, intesa come attività agonistica, amatoriale e promozionale svolta nell'ambito dei programmi federali con un minima di due manifestazioni.
5. E' preclusa la partecipazione all'Assemblea alle associazioni che non siano in regola con il versamento delle quote annuali di affiliazione, di riaffiliazione e di tesseramento.
6. E' preclusa, comunque, la presenza in Assemblea a chiunque risulti colpito da provvedimenti disciplinari comminati dagli Organi di Giustizia e tuttora in corso di esecuzione che comportino la squalifica o l'inibizione del tesserato.
7. Ad ogni Affiliato avente diritto al voto sono riconosciuti 10 voti così suddivisi:
  - 5 voti, al Presidente della società sportiva;
  - 4 voti, al Rappresentante dei cavalieri;
  - 1 voto, al Rappresentante dei tecnici;Presidenti delle società, aventi diritto al voto, ovvero i dirigenti in carica da loro appositamente delegati, possono ottenere il mandato di rappresentanza, al massimo, per un affiliato, oltre il proprio. La delega può essere rilasciata ad un altro affiliato purché appartenente alla stessa Regione del delegante e se all'assemblea abbiamo diritto a partecipare almeno 100 affiliati aventi diritto di voto.
8. I Rappresentanti dei cavalieri e dei tecnici impossibilitati alla presenza potranno essere sostituiti da un supplente da eleggere all'interno dell'ente affiliato. Non possono ne ricevere ne rilasciare deleghe. Ai rappresentanti delle società ed associazioni sportive affiliate, dei cavalieri e dei tecnici è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una delle categorie per le quali risulta tesserato.
9. I membri del Consiglio Federale ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare società direttamente, ne per delega.

### ART. 19 - ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA

1. L'Assemblea ordinaria elettiva deve tenersi per il rinnovo delle cariche federali entro e non oltre il 15 marzo dell'anno successivo a quello della celebrazione dei Giochi Olimpici estivi.
2. L'Assemblea ordinaria elettiva elegge con votazioni separate e successive, a scrutinio segreto:
  - a) il Presidente della Federazione;
  - b) i componenti il Consiglio Federale;
  - c) il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
3. Delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

### ART. 20- ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'Assemblea nazionale straordinaria è convocata e celebrata entro 90 giorni:
  - a) a seguito di richiesta della metà più uno dei componenti il Consiglio federale;
  - b) a seguito di richiesta presentata dalla metà più uno delle associazioni e società aventi diritto a voto;
  - c) a seguito della motivata richiesta della metà più uno dei cavalieri o dei tecnici maggiorenni societari aventi diritto di voto nelle assemblee di categoria;
  - d) nel caso di mancata approvazione della Giunta Nazionale del CONI dei bilanci federali o nel caso di parere negative dei revisori dei conti della Federazione sugli stessi, l'assemblea sarà costituita dalle sole associazioni e società aventi diritto di voto.
2. L'Assemblea nazionale straordinaria delibera:
  - a) sulla proposta di scioglimento della FITETREC-ANTE;
  - b) sull'integrazione o il rinnovo degli Organi federali centrali, ad eccezione della Commissione Federale di Garanzia e dell'Ufficio del Procuratore Federale, nei casi espressamente previsti nel presente Statuto;
  - c) sulle proposte di modifica dello Statuto, da sottoporsi all'approvazione ai fini sportivi della Giunta nazionale del CONI;
  - d) sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.
  - e) Approvazione dei bilanci nei casi previsti alla lettera comma 2 dell'art. 30.
3. E' competente alla convocazione l'Organo di volta in volta espressamente indicato nel presente Statuto, a seconda delle varie fattispecie nello stesso indicate.
4. L'Assemblea nazionale straordinaria, previo rispetto delle modalità e procedure richieste dal presente Statuto per la sua validità, può essere convocata anche in concomitanza di una Assemblea nazionale ordinaria.

### ART. 21- CONVOCAZIONE E VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE

*Alessandro Cherubini*

1. Le Assemblee nazionali sono convocate dal Presidente della Federazione o, nei casi previsti, da chi ne fa le veci, mediante avviso di convocazione con lettera raccomandata o altro mezzo equipollente ai fini della garanzia del ricevimento, spedita agli aventi diritto al voto almeno 30 giorni prima della data stabilita.
2. A tal fine i rappresentanti dei cavalieri e dei tecnici si intendono domiciliati presso l'affiliato di appartenenza.
3. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data e l'ora dell'adunanza in prima e seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno dell'Assemblea, con allegata la tabella degli aventi diritto a voto. Avverso il mancato o errato riconoscimento al diritto di voto in assemblea è possibile ricorrere presentando un ricorso alla Commissione di disciplina. Per le modalità di presentazione del ricorso si rimanda al Regolamento Organico.
4. Ogni argomento proposto da aventi diritto al voto che rappresentino almeno il 20 per cento dei voti esprimibili deve essere inserito all'ordine del giorno, purché pervenga alla FITETREC-ANTE almeno 40 giorni prima della celebrazione dell'Assemblea.
5. La data dell'Assemblea ordinaria elettiva per il rinnovo delle cariche deve essere fissata dal Consiglio federale 60 giorni prima della sua effettuazione e comunicata, con raccomandata, agli aventi diritto a voto almeno 30 giorni prima della data di effettuazione.
6. Nelle sole ipotesi tassativamente previste nel presente Statuto di convocazione di Assemblee straordinarie, il termine di cui al precedente comma può essere ridotto fino a 20 giorni.
7. Le Assemblee nazionali sono valide in prima convocazione con la presenza di partecipanti che rappresentino la metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo, senza prescrizione di un numero minimo di partecipanti, salvo quanto previsto dagli articoli 25 e 26 del presente Statuto.
8. Nelle sole Assemblee elettive in seconda convocazione è necessaria la presenza, anche per delega, di un terzo degli aventi diritto al voto.
9. Il Presidente federale, all'ora fissata per la riunione dell'Assemblea in prima o in seconda convocazione, assume la direzione temporanea dell'Assemblea in base alle risultanze del verbale della Commissione Verifica Poteri e invita l'Assemblea così costituita a procedere alla nomina del Presidente, del Vicepresidente e dei tre componenti la Commissione di scrutinio. Funge da Segretario il Segretario federale.

#### **ART. 22- COMMISSIONE VERIFICA POTERI**

1. L'accertamento del diritto di partecipare all'Assemblea viene effettuato dalla Commissione Verifica Poteri composta da tre membri nominati dal Consiglio federale con la delibera di indizione dell'Assemblea.
2. La Commissione Verifica Poteri, Organo permanente dell'Assemblea, si insedia



ITALIA CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

*Alessandro Cherubini*

almeno due ore prima di quella fissata per la prima convocazione. Qualora sorgano contestazioni, esse vengono riportate sul verbale di verifica poteri che deve essere consegnato al Presidente dell'assemblea.

3. Nelle Assemblee elettive i componenti della Commissione Verifica Poteri e gli scrutatori non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.

#### **ART. 23- PARTECIPAZIONE ALLA ASSEMBLEA NAZIONALE E DIRITTO DI VOTO**

1. All'Assemblea nazionale partecipano con diritto di voto i rappresentanti degli Affiliati, dei cavalieri e dei tecnici.
2. Partecipano, inoltre, senza diritto di voto il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio federale, i componenti della Commissione Federale di Garanzia e dell'Ufficio del Procuratore federale, i componenti degli Organi di giustizia, i componenti le Commissioni nazionali, i componenti del Collegio dei Revisori dei conti, i Presidenti degli Organi periferici della Federazione, i Delegati regionali e provinciali nonché i candidati alle cariche elettive centrali.
3. Possono assistere altresì all'Assemblea nazionale, senza diritto di voto, tutti i restanti membri degli Organi periferici, i Presidenti degli aggregati nonché quanti altri che il Consiglio federale o il Presidente ritengano opportuno invitare.

#### **ART. 24- MODALITA' DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE**

1. L'Assemblea nazionale, sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente con la maggioranza dei voti espressi, salvo che per le ipotesi di modifica allo Statuto, di proposta di scioglimento della FITETREC-ANTE e dell'elezione del Presidente Federate;
2. Le votazioni si svolgono, se non diversamente deciso dal Presidente dell'Assemblea, per alzata di mano e controprova, per appello nominale o a scrutinio segreto se richiesto dalla maggioranza degli aventi diritto accreditati dalla Commissione Verifica Poteri.
3. Tutte le elezioni devono avvenire mediante votazione per scheda segreta, fatta eccezione per l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, che può essere eletto anche per acclamazione che deve avvenire all'unanimità.
4. L'elezione del Presidente federale deve effettuarsi disgiuntamente e precedentemente rispetto alle altre cariche.
5. Il ricorso contro la validità dell'assemblea può essere presentato alla Commissione Federale di Appello entro 7 gg dalla data fissata per l'assemblea e la decisione dovrà essere presa entro i 30 gg di presentazione del ricorso.

#### **ART. 25- MODIFICHE ALLO STATUTO**

*Alessandro Cherubini*

1. Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, devono essere presentate al Consiglio federale da almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.
2. Il Consiglio federale, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni l'Assemblea nazionale straordinaria che dovrà tenersi entro i successivi 30 giorni.
3. Il Consiglio federale può indire di propria iniziativa l'Assemblea nazionale straordinaria per esaminare e deliberare le modifiche allo Statuto che ritenga opportuno proporre all'Assemblea stessa.
4. Il Consiglio federale, sia nell'ipotesi di cui al primo comma che in quella di cui al comma precedente, deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modifica.
5. Per l'approvazione delle stesse sono necessari almeno due terzi dei partecipanti all'Assemblea straordinaria in prima convocazione, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto, l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. Le modifiche allo Statuto entrano in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

#### **ART. 26- PROPOSTA DI SCIoglimento DELLA FITETREC-ANTE**

1. La proposta di scioglimento della FITETREC-ANTE ed i relativi provvedimenti conseguenti devono avvenire osservando le disposizioni del Codice Civile relative ad Associazioni con personalità giuridica di diritto privato.

#### **ART. 27 -IL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE**

1. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei voti presenti e a scrutinio segreto, nel corso dell'Assemblea nazionale ordinaria elettiva con votazione effettuata dai rappresentanti aventi titolo a partecipare all'Assemblea nazionale.
2. In caso di parità fra i candidati con il maggiore numero di voti, si effettuerà il ballottaggio. Il Presidente dovrà, in ogni caso, essere eletto con la maggioranza assoluta dei voti presenti.
3. Chi ha ricoperto la carica di Presidente per due mandati consecutivi non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica, se non nei casi ed alle condizioni di seguito indicate. E' comunque consentito un terzo mandate consecutive se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie. In deroga a quanto previsto dal precedente comma, per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi, il Presidente uscente candidate e confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore ai 55% dei voti validamente espressi.  
Qualora il Presidente uscente non raggiunga alla prima votazione il quorum del 55% dei voti validamente espressi, ed in presenza di almeno altri due candidati, verrà effettuata contestualmente una nuova votazione, alla quale il presidente uscente non



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

*Alessandro Cherubini*

potrà concorrere, salvo il caso in cui abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso diverse, si dovrà celebrare una nuova Assemblea alla quale il Presidente uscente non potrà ricandidarsi.

4. Il Presidente Federale che abbia ricoperto tale carica per due mandati completi diviene "Presidente Emerito della Federazione" e come tale partecipa alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie, senza diritto di voto, ed alle manifestazioni nazionali ed internazionali della Federazione.
5. Il Presidente ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva ed esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale e internazionale. A tal fine, il Presidente, presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relative all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti. Il Presidente, inoltre, nomina i Direttori tecnici delle squadre nazionali previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale.
6. Il Presidente ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione e nomina il Segretario Generale della Federazione previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale. Il Presidente ha la rappresentanza legale della FITETREC-ANTE e ne firma gli atti.
7. Convoca e presiede il Consiglio federale e il Consiglio di presidenza previa formulazione dell'ordine del giorno e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni adottate.
8. Convoca, altresì, l'Assemblea nazionale, salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto.
9. Può adottare deliberazioni in via di estrema urgenza, in particolare quando sia necessario provvedere ad atti dovuti, ovvero ad adempimenti indifferibili, con l'obbligo di sottoporre le decisioni assunte a ratifica del Consiglio federale, nella sua prima riunione utile, nel corso della quale il Consiglio stesso dovrà accertare se la sussistenza dei presupposti era tale da legittimare l'intervento.
10. Nei casi di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente vicario.
11. In caso di impedimento definitivo, il Vicepresidente vicario è tenuto alla convocazione, entro 60 giorni, dell'Assemblea straordinaria che deve avere luogo nei successivi 30 giorni, per il rinnovo delle cariche; nel frattempo, deve provvedere all'espletamento dell'ordinaria amministrazione. Nell'ipotesi in cui si dimetta il Vicepresidente vicario, subentra l'altro Vicepresidente con le stesse funzioni e, in sua assenza o impedimento, subentra il Consigliere più anziano di nomina.
12. Nell'ipotesi di dimissioni del Presidente si verifica la decadenza immediata della stesso e del Consiglio federale, che resterà in prorogato per l'ordinaria amministrazione, da espletarsi unitamente al Presidente dimissionario o, in caso di dichiarata indisponibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vice presidente, sino

*Alessandro Cherubini*

alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria per il rinnovo delle cariche nei termini di cui al precedente comma.

13. Il Presidente, sentito il Consiglio federale, ha facoltà di concedere la grazia purché risulti scontata almeno la metà della sanzione irrogata.
14. Nei casi di radiazione, la grazia non può essere concessa prima che siano decorsi almeno 5 anni dalla data del provvedimento definitivo.
15. Il Presidente sottopone al Consiglio federale, ai sensi delle norme del presente Statuto e del Regolamento di Giustizia, le proposte di nomina dei componenti degli Organi di Giustizia e dell'Ufficio del Procuratore federale.

#### **ART. 28 -IL CONSIGLIO FEDERALE**

1. Il Consiglio federale è composto dal Presidente e da 10 Consiglieri, rispettivamente eletti dai rappresentanti all'Assemblea nazionale con due separate e successive votazioni, a scrutinio segreto e a maggioranza di voti ricevuti. Cinque Consiglieri sono eletti dai rappresentanti degli Affiliati, quattro sono eletti dai rappresentanti dei cavalieri (garantendo almeno un atleta per ciascun sesso) e uno dai rappresentanti dei tecnici sulla base delle rispettive liste. La candidatura in una lista esclude la candidatura in un'altra.
2. Funge da Segretario, senza diritto di voto, il Segretario della Federazione.
3. Nella sua prima riunione il Consiglio federale elegge, a scrutinio segreto e a maggioranza di voti, due Vicepresidenti di cui uno con funzioni vicarie scegliendoli fra i Consiglieri.
4. In caso di assenza del Vicepresidente vicario le sue funzioni sono assunte di diritto dall'altro Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo le funzioni vengono esercitate dal Consigliere più anziano di nomina.
5. L'esercizio del potere di firma da parte del Vicepresidente vicario costituisce prova nei confronti di terzi dell'assenza o impedimento del Presidente federale.
6. Salvo i casi statutariamente previsti di decadenza anticipata, il Consiglio federale dura in carica per l'intero quadriennio olimpico.
7. I Consiglieri federati che, salvo legittimo impedimento, non prendano parte per quattro volte anche non consecutive nel periodo di un anno solare alle riunioni del Consiglio decadono automaticamente dalla carica.

#### **ART. 29- CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE E VALIDITA' DELLE**

##### **DELIBERAZIONI**

1. Il Consiglio federale si riunisce:



CONI

Copia Conforme all'originale  
Segreteria Organi Collegiali  
Alessandro Cherubini

*Alessandro Cherubini*

- a) quando il Presidente federale lo ritenga opportuno;
  - b) quando ne venga avanzata esplicita richiesta da almeno la metà più uno dei suoi membri. In tale ipotesi la convocazione dovrà avvenire entro 15 giorni, dalla richiesta medesima.
2. La convocazione del Consiglio Federale è fatta a mezzo lettera raccomandata, telegramma o fax spedito almeno 7 giorni prima del giorno fissato per la riunione; in caso di urgenza la convocazione può avvenire per fax o telegramma spedito almeno 5 giorni prima del giorno della riunione.
  3. L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora e il luogo fissati per la riunione e l'ordine del giorno. Se sono presenti tutti i membri del Consiglio Federale, per decisione unanime possono essere trattati argomenti urgenti non inseriti all'ordine del giorno.
  4. Alle riunioni del Consiglio Federale devono essere sempre invitati i membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti.
  5. Possono, essere ammessi in qualità di esperti e senza diritto di voto, in occasione della trattazione di argomenti di loro competenza, coloro che il Consiglio riconosca particolarmente qualificati in merito ad attività federali.
  6. Il Consiglio Federale deve riunirsi almeno sei volte nel corso dell'anno ed è validamente costituito quando siano presenti il Presidente o chi ne fa le veci e almeno sei Consiglieri.
  7. Il voto non è delegabile.
  8. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
  9. Tutte le deliberazioni relative a nomine per cariche centrali e periferiche devono essere adottate a scrutinio segreto.

#### **ART. 30- COMPETENZE DEL CONSIGLIO FEDERALE**

1. Il Consiglio Federale è l'organo preposto alla verifica della corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, alla valutazione dei risultati sportivi conseguiti e alla vigilanza sul buon andamento della gestione federale.
2. In particolare, oltre a quanto sancito dall'art. 28, terzo comma:
  - a) concorre a realizzare i fini di cui all'art. 2 del presente Statuto;
  - b) detta i criteri per l'amministrazione dei fondi a disposizione della Federazione;
  - c) redige ed approva entro il 30 aprile di ciascun anno il bilancio di esercizio, da sottoporre alla successiva approvazione della Giunta Nazionale del CONI. Nel caso di parere negativo dei revisori dei conti della Federazione o nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI, dovrà essere convocata l'Assemblea delle società o associazioni per deliberare sull'approvazione del bilancio;





*Alessandro Cherubini*

- d) delibera entro il 30 novembre di ciascun anno, il bilancio preventivo, rimettendolo alla Giunta Nazionale del CONI per l'approvazione;
- e) delibera i Regolamenti per l'attuazione del presente Statuto, quello di giustizia sportiva che trasmette alla Giunta Nazionale del CONI per l'approvazione ai fini sportivi;
- f) vigila sull'osservanza della Statuto e delle norme federali;
- g) ratifica i provvedimenti assunti in via di estrema urgenza dal Presidente rientranti nell'ambito delle proprie competenze, valutando caso per caso la sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento;
- h) delibera, se delegato dal Consiglio nazionale del CONI e in conformità alle direttive da quest'ultimo emanate, sui riconoscimenti ai fini sportivi degli affiliati e delibera, altresì, sulle domande di affiliazione e riaffiliazione delle società, associazioni;
- i) delibera sulle richieste di fusione e di incorporazione inoltrate secondo le procedure previste nel Regolamento Organico;
- j) delibera in merito ai tesseramenti, alla tutela sanitaria e assicurativa degli atleti, alla prevenzione e repressione dei doping nonché sulla formazione dei quadri tecnici;
- k) delibera gli importi di tutte le quote e tasse federali;
- l) determina le dotazioni finanziarie degli Organi periferici, per assolvere i loro compiti e funzioni;
- m) delibera l'ordine del giorno dell'Assemblea nazionale salvo casi previsti dal presente Statuto e relativi alla richiesta di convocazione dell'Assemblea straordinaria;
- n) esercita il controllo di legittimità sulle delibere assunte dalle Assemblee regionali per le elezioni dei componenti i propri Organi direttivi;
- o) provvede, per accertate gravi irregolarità di gestione, o per gravi o ripetute violazioni dell'ordinamento sportivo o per constatata impossibilità di funzionamento degli Organi stessi, allo scioglimento dei Consigli regionali nominando in sostituzione un Commissario, il quale nei successivi 60 giorni provvede all'indizione dell'Assemblea elettiva da tenersi nei 30 giorni successivi per la ricostituzione degli Organi. Per gli stessi motivi può revocare la nomina dei Delegati regionali e Provinciali;
- p) nomina, nei casi previsti, i Delegati regionali e i Delegati provinciali delle Province autonome e i Delegati provinciali su proposta del Comitato regionale di competenza;
- q) nomina le Commissioni che ritiene necessarie, in base alle proprie disposizioni programmatiche, da deliberare in base alle esigenze che si presenteranno durante il proprio mandato, per particolari finalità federali, fissandone attribuzioni e durata;
- r) coordina l'attività tecnica;
- t) nomina, ai sensi delle norme del presente Statuto e del Regolamento di Giustizia, la Commissione federale di garanzia, i componenti degli Organi di Giustizia e dell'Ufficio del Procuratore federale;
- u) nomina gli Ufficiali di gara, i Soci benemeriti e ogni altro organismo tecnico monocratico o collegiale;
- v) concede l'amnistia e l'indulto prefissando i limiti del provvedimento;
- w) elegge, nel suo seno, quattro Consiglieri Federali quali componenti del Consiglio di Presidenza, come previsto dal successivo articolo 52;
- x) può delegare al Presidente della Federazione l'esercizio di poteri determinati purché non di competenza esclusiva;
- y) vigila sull'osservanza della Statuto e delle norme federali;

3. Il Consiglio Federale delibera, infine, su quant'altro non previsto nel presente articolo



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Charubini

*Alessandro Charubini*

a condizione che siano sempre rispettati i principi generali ispiratori della Statuto.

4. Sono da ritenersi nulle le decisioni assunte in assenza contemporanea del Presidente e del Vicepresidente vicario.

#### **ART. 31- DECADENZA E INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE**

1. Il Consiglio Federale decade:
  - a) per dimissioni, impedimento definitivo o per qualsiasi altro motivo di cessazione della carica del Presidente federale;
  - b) per le dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri federali.
2. La disciplina da seguire a seconda delle varie fattispecie che hanno comportato la decadenza del Consiglio Federale è la seguente:
  - a) dimissioni del Presidente: si ha la decadenza immediata del Presidente e del Consiglio federale: il Presidente o, in caso di dichiarata indisponibilità da parte di quest'ultimo, il Vice presidente e il Consiglio federale restano in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria che deve essere convocata entro 60 giorni dall'evento e avere luogo nei successivi 30 giorni;
  - b) impedimento definitivo o cessazione per altra causa dalla carica del Presidente: si ha la decadenza immediata del Consiglio federale, con conseguente ordinaria amministrazione affidata al Vicepresidente vicario il quale provvede alla convocazione dell'Assemblea straordinaria che deve essere convocata entro 60 giorni e avere luogo al massimo nei successivi 30 giorni;
  - c) dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri federali: si avrà la decadenza immediata del Consiglio e del Presidente cui spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria nei termini sub b) del presente articolo. Le dimissioni della metà più uno dei consiglieri, saranno considerate contemporanee quando vengano presentate nell'arco temporale di 7(sette) giorni.
3. Le dimissioni che originano la decadenza degli organi federali sono irrevocabili.
4. La decadenza del Consiglio Federale per qualsiasi causa non si estende alla Commissione federale di Garanzia, all'Ufficio del Procuratore federale, agli Organi di Giustizia e al Collegio dei Revisori dei Conti, nonché agli organi periferici elettivi.
5. In caso di vacanza di membri del Consiglio federale in numero tale da non dar luogo a decadenza dell'Organo, si procede all'integrazione dell'Organo stesso chiamando a farne parte i primi dei non eletti che abbiano ottenuto almeno la metà dei suffragi conseguiti dall'ultimo degli eletti.
6. Ove non ricorrano le condizioni di cui al precedente comma, l'integrazione avverrà nel corso della prima Assemblea utile. Nell'ipotesi in cui sia compromessa la funzionalità dell'Organo, sarà necessario convocare una Assemblea straordinaria nel termine di 60 giorni, da effettuarsi entro i successivi 30.



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

*Alessandro Cherubini*

### ART. 32. - IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

1. Il Consiglio federale può istituire il Consiglio di Presidenza, con il compito di coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Il Consiglio è costituito dal Presidente, dal Vicepresidente vicario, da quattro Consiglieri eletti nel proprio ambito di cui uno appartenente alla categoria dei Cavalieri e uno alla categoria dei Tecnici.
3. Il Consiglio di Presidenza si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportune. Il Presidente può richiedere la presenza di altri Consiglieri Federali interessati alle materie all'ordine del giorno od invitare i soggetti che ritiene interessati.

### ART. 33 - IL SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario Generale è nominato dal Presidente Federale previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio federale.
2. Il Segretario Generale è responsabile della gestione amministrativa della FITETREC-ANTE, prende parte, nella qualifica, alle riunioni del Consiglio Federale e ne cura la redazione dei verbali.
3. Il Segretario Generale inoltre:
  - a) esercita le funzioni conferitegli dal Regolamento di amministrazione e contabilità;
  - b) ha la facoltà di assistere a tutte le riunioni degli Organi federali, eletti e nominati dalla FITETREC-ANTE
  - c) coordina e dirige la Segreteria Generale, individuando fra i propri collaboratori chi può sostituirlo in caso di assenza o altro impedimento; provvede alla gestione amministrativa in base agli indirizzi generali del Consiglio Federale e cura l'organizzazione generale dei servizi e degli uffici per la funzionalità della FITETREC-ANTE;
  - d) predispone il bilancio consuntivo e il budget di previsione della FITETREC-ANTE;
  - e) sovrintende agli uffici federali e ne dirige il personale;
  - f) imposta, coordina e controlla tutte le attività federali in base agli indirizzi generali del Consiglio Federale;
  - g) stabilisce i programmi di lavoro necessari a dare attuazione alle delibere del Consiglio Federale e ne segue gli sviluppi e il necessaria coordinamento.

### ART. 34 -IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti e due supplenti, nominati dal C.O.N.I., comunque in conformità alla normativa vigente. Il Presidente del Collegio, nel caso di cessazione dalla carica, sarà sostituito dal primo dei non eletti, analogamente a quanto previsto per tutti i membri del Consiglio federale.  
Dura in carica quattro anni coincidenti con il quadriennio olimpico e non decade in caso di decadenza del Consiglio Federale



Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

*Alessandro Cherubini*

1. Il Presidente, è eletto dall'Assemblea nazionale tra soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 52, e che abbiano presentato formale candidatura secondo le procedure previste dall'art. 55 del presente Statuto e dalle norme del Regolamento organico. Viene eletto Presidente il candidato che ha ottenuto il maggior numero dei suffragi.
2. I componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti assistono a tutte le riunioni degli organi deliberanti della federazione e a tal fine devono essere formalmente invitati dalla Segreteria Federale.
3. I membri del Collegio, devono essere tutti iscritti all'Albo dei dottori Commercialisti e degli esperti contabili o al Registro dei Revisori Contabili.

#### **ART. 35- COMPITI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le proprie funzioni di verifica, controllo ed impulso secondo le norme che disciplinano l'esercizio dell'attività dei Collegi Sindacali.
2. In particolare il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:
  - a) controllare la gestione amministrativa di tutti gli organi della Federazione;
  - b) accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;
  - c) esaminare il bilancio di previsione e le successive variazioni, il conto consuntivo e i documenti ad esso allegati, redigendo le prescritte relazioni;
  - d) effettuare delle periodiche verifiche alla cassa, ai valori e alla consistenza dei beni inventariabili;
  - e) esercitare il controllo contabile;
  - f) approntare la relazione di gestione relativa al Bilancio di Esercizio;
  - g) vigilare sull'osservanza delle leggi, degli statuti e dei regolamenti.
3. Il Collegio è regolarmente costituito su convocazione del Presidente e redige un processo verbale che viene trascritto in apposito registro sottoscritto dagli intervenuti. Le delibere sono assunte a maggioranza assoluta. Il collegio deve riunirsi ogni 90 giorni ed è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei revisori.
4. I Revisori dei Conti effettivi possono, anche individualmente di propria iniziativa o per delega del Presidente, compiere ispezioni o procedere ad accertamenti presso tutti gli organi e presso le strutture periferiche della FITETREC-ANTE previa comunicazione al Presidente federale. Le risultanze delle singole ispezioni, comportanti rilievi a carico della federazione, devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio, che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente federale per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.

#### **ART. 36- SOSTITUZIONI NELL'AMBITO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

1. In caso di cessazione per qualsiasi causa del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, ne assume la carica il candidato che abbia ottenuto nell'Assemblea Nazionale



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

*Alessandro Cherubini*

elettiva almeno il 50% dei voti riportati dal Presidente uscente; in caso di impossibilità a procedere alla sostituzione subentra provvisoriamente il componente nominato più anziano ed il Collegio viene integrato da un membro supplente fino a che l'Assemblea Nazionale straordinaria - che dovrà celebrarsi entro 90 giorni dalla data in cui si è verificato l'evento abbia provveduto ad eleggere il nuovo Presidente.

2. I Revisori dei Conti decadono dall'incarico per:

- a) mancata partecipazione senza giustificato motivo a due riunioni del Collegio dei Revisori nel corso dell'esercizio sociale;
- b) mancata presenza, senza giustificato motivo, alle Assemblee o durante un esercizio sociale, a due adunanze del Consiglio federale;
- c) cancellazione o sospensione dal ruolo o dall'Albo dei Revisori.
- d) Per le sostituzioni e per gli altri casi di decadenza si fa rinvio alle disposizioni del codice civile.

#### ART. 36 BIS - COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA

1. La Commissione federale di garanzia, tutela l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di Giustizia presso la Federazione e della Procura federale. Essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
2. La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:
  - a) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati come Giudici Sportivi o come componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva;
  - b) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati componenti dell'Ufficio del Procuratore federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva;
  - c) adotta nei confronti dei componenti degli Organi di Giustizia e dei componenti della Procura federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;
  - d) formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

*Alessandro Cherubini*

funzionamento della giustizia sportiva.

#### **ART. 36 TER - COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO DEL PROCURATORE**

##### **FEDERALE**

1. Presso la Federazione è costituito l'Ufficio del Procuratore federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di Giustizia della Federazione.
2. L'Ufficio del Procuratore Federale si compone di un Procuratore federale, e di un Sostituto Procuratore.
3. Il Procuratore federale è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
4. Il Sostituto Procuratore è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Procuratore federale e scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
5. Il Procuratore federale e i Sostituti Procuratori durano in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore federale non può essere rinnovato più di due volte.
6. Il Sostituto Procuratore coadiuva il Procuratore federale.
7. Gli incarichi presso l'Ufficio del Procuratore Federale possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5 dei Principi Fondamentali.

#### **ART. 36 QUATER - NOMINA E ATTRIBUZIONI DELL'UFFICIO DEL**

##### **PROCURATORE FEDERALE**

1. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore federale coloro che, in delle categorie indicate dall'articolo 26, comma 2 del Codice della Giustizia Sportiva, ovvero in quella degli alti ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo.
2. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Sostituti Procuratori coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'articolo 26, comma 2 del Codice della Giustizia Sportiva, nonché in quelle degli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, degli ufficiali delle Forze dell'ordine anche a riposo, dei laureati in materie giuridiche che abbiano maturato almeno due anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.
3. I componenti dell'Ufficio del Procuratore federale svolgono le rispettive attribuzioni in piena indipendenza ed in nessun caso assistono alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni né possono altrimenti godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti



della difesa.

4. Le attribuzioni del Procuratore federale, l'esercizio dell'azione, le norme procedurali ed i rapporti con gli Organi di Giustizia e con le altre autorità sono disciplinati dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia federale.

## SEZIONE II- ORGANI PERIFERICI

### ART. 37- L'ASSEMBLEA REGIONALE

1. L'Assemblea Regionale è costituita dai Presidenti degli Affiliati aventi diritto al voto della Regione, o dai loro delegati, purché dirigenti societari in carica quali componenti il Consiglio Direttivo, regolarmente tesserati alla FITETREC-ANTE, nonché dai rappresentanti dei cavalieri e dei tecnici tesserati con i predetti affiliati.
2. Le modalità di designazione e partecipazione dei rappresentanti e di assegnazione dei voti sono quelle previste per l'Assemblea nazionale.
3. L'Assemblea viene indetta dal Consiglio Regionale ed è convocata dal Presidente entro il 28 febbraio di ciascun anno per l'approvazione della Relazione sulla gestione del Comitato Regionale. Quella che ha luogo nell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi provvede anche all'elezione degli organi federali regionali. L'Assemblea elettiva regionale deve avere luogo prima di quella nazionale.
4. Essa è l'organo sovrano del Comitato Regionale ed è convocata dal Presidente a mezzo lettera raccomandata, o altro mezzo equipollente, spedita agli affiliati aventi diritto al voto, almeno 30 giorni prima della data stabilita, con relativi allegati.
5. L'Assemblea Regionale è indetta in sessione straordinaria:
  - a) a seguito di motivata richiesta presentata da almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Regionale;
  - b) a seguito di motivata richiesta presentata dalla metà più uno delle Associazioni e società aventi diritto a voto;
  - c) a seguito di motivata richiesta presentata dalla metà più uno dei cavalieri e dei tecnici maggiorenni societari aventi diritto a voto.
6. Possono assistere all'Assemblea il Presidente degli affiliati senza diritto di voto e i residenti degli aggregati, i Delegati provinciali.
7. Possono partecipare, inoltre, senza diritto di voto il Presidente della federazione, i componenti del Consiglio federale, il Giudice Unico Regionale e le eventuali altre persone che il Presidente o il Consiglio Regionale ritengano opportuno invitare, nonché i candidati alle cariche elettive regionali.
8. Nelle Assemblee regionali non sono ammesse deleghe.
9. I componenti dei Consigli direttivi regionali compresi i rispettivi Presidenti ed i candidati alle cariche elettive, non possono rappresentare società direttamente, né per

*Alessandro Cherubini*

delega.

10. Le convocazioni delle Assemblee regionali con l'indicazione dei relativi ordini del giorno e i verbali delle stesse devono essere inviati alla Segreteria generale della FITETREC-ANTE. Alle Assemblee regionali partecipano senza diritto al voto un rappresentante della FITETRECANTE delegato dal Presidente federale.
11. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si fa rinvio alle disposizioni relative all'Assemblea nazionale, in quanto applicabili nonché alle norme del Regolamento Organico.


#### ART. 38- ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA REGIONALE

1. L'Assemblea regionale ordinaria:
  - a) elegge, ogni quattro anni, con votazioni separate e successive il Presidente e gli altri componenti il Consiglio Direttivo regionale;
  - b) vota la Relazione sulla gestione del Comitato Regionale predisposta dal Presidente unitamente al Consiglio Regionale; delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.
2. L'Assemblea Regionale straordinaria, oltre a deliberare sui vari argomenti posti all'ordine del giorno, provvede, in caso di decadenza anticipata del Presidente o del Consiglio Direttivo Regionale, a ricostituire l'intero organo o ad eleggere singoli membri dello stesso in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo, a norma degli artt. 31 e 32.

#### ART. 39 -IL COMITATO REGIONALE

1. Il Consiglio federale istituisce il Comitato Regionale in ciascuna Regione nella quale abbiano sede:
  - almeno 10 società affiliate aventi diritto al voto;
  - Sono compiti del Comitato Regionale: promuovere, organizzare, diffondere, coordinare e disciplinare la pratica del Turismo Equestre e del TREC sul territorio regionale di competenza; realizzare lo sviluppo dell'attività sportiva, attenendosi a quanto disposto dall'Art. 2 dello Statuto; programmare e gestire le attività di base sul territorio di competenza in accordo con il Consiglio Federale.
2. I Comitati Regionali sono retti da un Consiglio Direttivo costituito da un Presidente e da 5 Consiglieri in rappresentanza degli affiliati; compongono, inoltre, il Consiglio Direttivo quattro consiglieri in rappresentanza dei cavalieri e un consigliere in rappresentanza dei tecnici eletti dall'Assemblea Regionale.
3. Il Consiglio Direttivo regionale elegge, nel suo ambito, il Vicepresidente e il Segretario.
4. È convocato dal Presidente Regionale almeno sei volte l'anno e assolve i compiti necessari per la gestione dell'attività federale nell'ambito territoriale di competenza secondo le disposizioni quadro del Consiglio federale.





5. I verbali delle riunioni dei Consigli Regionali devono essere trasmessi alla Segreteria federale entro 30 giorni dalla data della riunione
6. Il Segretario del Consiglio Direttivo regionale conserva i documenti e gli atti del Consiglio Direttivo e dei Giudici Unici regionali, funge da Segretario nelle adunanze del Consiglio e, se richiesto, nelle Assemblee Regionali, redigendone i verbali e trasmettendoli alla Segreteria federale, unitamente alle deliberazioni del Consiglio.
7. Per la convocazione del Consiglio Direttivo regionale, per la validità delle deliberazioni, la decadenza e l'integrazione dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite nel presente Statuto per il Consiglio Federale.
8. Il Comitato Regionale è tenuto ad un rendiconto annuale.

#### **ART. 40 - IL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE**

1. Il Presidente del Comitato è eletto dall'Assemblea regionale regolarmente costituita e con le modalità, in quanto applicabili, previste per le elezioni del Presidente della Federazione e di quelle del Regolamento Organico in materia di presentazione delle candidature.
2. Rappresenta la FITETREC-ANTE ai fini sportivi nel territorio di competenza, convoca e presiede le riunioni del Consiglio e, nei termini e nei casi stabiliti, convoca l'Assemblea Regionale e svolge le funzioni analoghe a quelle del Presidente Federale, in quanto compatibili; è responsabile unitamente al Consiglio Direttivo del funzionamento del Comitato Regionale medesimo nei confronti dell'Assemblea Regionale e del Consiglio Federale.
3. Nell'ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni o di decadenza dello stesso, valgono in quanto applicabili le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Presidente FITETREC-ANTE.

#### **ART. 41-IL DELEGATO REGIONALE**

1. Nelle regioni dove ancora non sia costituito il Comitato Regionale, il Consiglio federale nomina un Delegato Regionale al fine della promozione e dello svolgimento delle attività federali, nonché per addivenire alla istituzione di un Comitato Regionale secondo quanto previsto al riguardo dal presente Statuto.
2. L'incarico è quadriennale e può essere riconfermato.
3. Il Delegato Regionale a fine anno deve inviare una dettagliata relazione al Consiglio Federale per consentire allo stesso le opportune valutazioni di merito e l'adozione degli eventuali provvedimenti necessari.
4. La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella del Delegato Regionale.

#### **ART. 42- ORGANI PERIFERICI DEL TRENINO E DELL'ALTO ADIGE E DELLA**



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

*Alessandro Cherubini*

## VALLE D'AOSTA

1. Nelle provincie di Trento e Bolzano e nella Valle D'Aosta vengono costituiti organi provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite nelle altre regioni agli organi periferici a livello regionale.

### ART. 43 -IL DELEGATO PROVINCIALE

1. In ogni provincia il Consiglio Federale può nominare un Delegato Provinciale su proposta del Consiglio Regionale.
2. L'incarico è quadriennale e può essere riconfermato.
3. Il Delegato Provinciale a fine di ogni anno deve inviare al Consiglio Federale, per il tramite del competente Comitato Regionale, una relazione sull'attività svolta.
4. La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella del Delegato Provinciale.

## SEZIONE III- ORGANI DI GIUSTIZIA

### ART. 44- PRINCIPI INFORMATORI DELLA GIUSTIZIA FEDERALE

1. La giustizia federale è amministrata in base al Regolamento di Giustizia deliberato dal Consiglio Federale e sottoposta all'approvazione del CONI. La FITETREC-ANTE ha potere disciplinare sugli affiliati e aggregati, nonché sulle Scuole di Turismo Equestre e su tutti coloro che fanno parte della FITETREC-ANTE come tesserati.
2. Il Regolamento di Giustizia si conforma ai Principi di Giustizia emanati dalla Giunta Nazionale del CONI, ai Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, al Codice della Giustizia Sportiva e ai principi contenuti nel presente Statuto.
3. Tutti i procedimenti di giustizia assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.
4. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.
5. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
6. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto.
7. Per quanto non disciplinato, gli Organi di Giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.
8. I componenti degli Organi di Giustizia e dell'Ufficio del Procuratore federale, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrivono una dichiarazione con cui attestano di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

*Alessandro Cherubini*

soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze.

9. La Procura federale agisce innanzi agli Organi di Giustizia per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo.  
Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma, la carica di componente di organo di giustizia o di procuratore presso la Federazione è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il Coni o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di Organo di Giustizia o di procuratore presso più di un'altra Federazione. Presso la Federazione, ferma la incompatibilità con la carica di procuratore, la carica di componente di organo di giustizia sportiva non è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia federale.
10. Gli incarichi presso gli Organi di Giustizia e l'Ufficio del Procuratore Federale possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5, dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate.
11. La Procura generale dello Sport istituita presso il Coni coopera con le Procure federali al raggiungimento della finalità di cui al comma 9.
12. Le decisioni degli Organi di Giustizia sono pubblicate e conservate per un tempo adeguato nel sito internet istituzionale della Federazione in apposita collocazione di agevole accesso e, in ogni caso, con link alla relativa pagina accessibile dalla home page. La Federazione, con le modalità disciplinate nel Regolamento di Giustizia e Disciplina, dovrà curare la trasmissione di tutte le notizie, gli atti, i documenti e le decisioni ai competenti organi del CONI, secondo le disposizioni del Codice della Giustizia Sportiva e dei Regolamenti di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport e della Procura Generale dello Sport.
13. La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.
14. La riabilitazione è concessa quando siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta in altro modo e il sanzionato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta. La competenza in materia spetta alla Corte federale di appello.
15. I Giudici sportivi sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa e agli altri mezzi di comunicazione in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.

#### **ART. 45 – ISTITUZIONE, NOMINA E ARTICOLAZIONE DEL GIUDICE**

##### **SPORTIVO**

1. Presso la Federazione è istituito il Giudice sportivo nazionale. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 15 e 16 del Codice della Giustizia Sportiva, il Giudice sportivo nazionale si compone di un componente effettivo e di un componente supplente.
2. Il Giudice sportivo nazionale è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di Garanzia.
3. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali Giudici Sportivi, coloro che, in

*Alessandro Cherubini*

possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:

- professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
- magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- avvocati dello Stato, anche a riposo;
- notai;
- avvocati iscritti negli albi dei relativi consigli dell'ordine;
- iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo.

Essi durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.

4. Il Giudice Sportivo nazionale ha sede presso la Federazione.
5. Il Giudice sportivo Nazionale è competente per i campionati e le competizioni di ambito nazionale e di ambito territoriale.

#### **ART. 46 - ATTRIBUZIONI DEL GIUDICE SPORTIVO, AZIONE E**

##### **PROCEDIMENTO: RINVIO**

1. Le attribuzioni del Giudice sportivo nonché la disciplina del procedimento dinanzi ad esso sono disciplinati dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia federale.

#### **ART. 47 - ISTITUZIONE, NOMINA E COMPOSIZIONE DELLA CORTE**

##### **FEDERALE DI APPELLO IN FUNZIONE DI CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

1. Presso la Federazione è istituita la Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello.
2. I componenti della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello sono i medesimi della Corte federale di appello.
3. La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello giudica in composizione collegiale col numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione ovvero si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

#### **ART. 48 - ATTRIBUZIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO, AZIONE E**

##### **PROCEDIMENTO: RINVIO**

1. Le attribuzioni della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello

nonché la disciplina del procedimento dinanzi ad essa sono disciplinate dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia.

#### **ART. 49 - ISTITUZIONE, NOMINA E COMPOSIZIONE DEI GIUDICI FEDERALI**

1. Presso la Federazione sono istituiti i Giudici federali.
2. I Giudici federali si distinguono in Tribunale federale e Corte federale di appello; entrambi hanno sede presso la Federazione.
3. I componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello sono nominati dal Consiglio Direttivo Federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti candidati che siano stati dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
4. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quali componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
  - professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
  - magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
  - avvocati dello Stato, anche a riposo;
  - notai;
  - avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.
5. I componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
6. Il Tribunale federale e la Corte federale di appello si compongono rispettivamente di cinque e sei componenti effettivi. Tra questi, per ognuno dei due organi, il Consiglio federale individua colui il quale svolge le funzioni di presidente.
7. Il Tribunale federale e la Corte federale di appello giudicano in composizione collegiale, con un numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

#### **ART. 49 bis - ATTRIBUZIONI DEI GIUDICI FEDERALI, AZIONE E**

##### **PROCEDIMENTO: RINVIO**

1. Le attribuzioni dei Giudici federali nonché la disciplina del procedimento dinanzi ad essi sono disciplinate dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia federale.

#### **ART. 50- UFFICIALI DI GARA**

*Alessandro Cherubini*

1. Il Settore Ufficiali di Gara della FITETREC-ANTE riunisce tutti i Giudici Arbitri, i quali svolgono attività non giurisdizionale, delle varie specialità di cui all'Art.2, con lo scopo di formare e organizzare i quadri giudicanti.
2. Ove i Giudici Arbitri ravvisino un'infrazione che non rientra nella loro competenza (infrazioni non meramente tecniche), rimettono gli atti al Procuratore Federale.

#### SEZIONE IV- ALTRE STRUTTURE

##### ART. 51 - SEGRETERIA FEDERALE

1. La Segreteria federale, retta dal Segretario Generale, ha il compito di dare attuazione ai deliberati degli organi elettivi centrali della Federazione.

#### TITOLO IV- ACCESSO ALLE CARICHE FEDERALI

##### ART. 52- REQUISITI DI ELEGGIBILITA'

1. Sono eleggibili alle cariche federali soltanto coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) siano cittadini italiani maggiorenni;
  - b) non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore a un anno;
  - c) non avere riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazioni, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, o di Organismi Sportivi Internazionali riconosciuti o di Discipline Associate o di Enti di Promozione Sportiva del Coni;
  - d) essere tesserati da almeno due anni consecutivi. I candidati ai posti in Consiglio federale in rappresentanza dei cavalieri e tecnici devono essere in attività nelle rispettive categorie o essere stati tesserati per almeno due anni nelle stesse nel corso dell'ultimo decennio.
  - e) Non avere come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale direttamente collegata alla gestione della Federazione.
2. Il requisito di cui alla lettera d) non è richiesto per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e degli Organi di giustizia federali; per i componenti degli altri organi detto requisito dovrà risultare da documentazione esistente negli archivi federali.
3. E' ineleggibile chiunque abbia subito sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA o delle disposizioni del regolamento della Federazione Internazionale Turismo Equestre sul doping equino.
4. Per i requisiti di eleggibilità del Presidente ci si rimanda all'apposito articolo art. 27 comma 3 del presente statuto;
5. Sono ineleggibili coloro che abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI,

*Alessandro Cherubini*

le Federazioni, le Discipline Sportive Associate o contro altri organismi riconosciuti dal CONI.

6. La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione, o il venire meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui ai commi precedenti comporta l'immediata decadenza dalle cariche federali.

#### **ART. 53 -INCOMPATIBILITA'**

1. Fermo restando quanto previsto per i componenti della Commissione Federale di Garanzia e dell'Ufficio del Procuratore Federale, la carica di componente di organi centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva sia centrale che periferica.
2. Le cariche di Presidente federale, di componenti il Collegio dei Revisori dei Conti e degli Organi di Giustizia sono incompatibili con tutte le cariche federali elettive e di nomina, nonché con ogni altra carica sociale.
3. Le qualifiche di Presidente federale e di Consigliere federale sono, altresì, incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI.
4. Le qualifiche di Ufficiale di gara e di componente di Giurie di gara, qualora i soggetti in questione siano in attività di servizio continuativo, sono incompatibili con le cariche federali, con qualsiasi altra carica sociale e con la qualifica di insegnante tecnico. A livello di cariche sociali l'incompatibilità sussiste nei soli ruoli nazionali.
5. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche assunte entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si avrà l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.
6. Sono altresì considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in una situazione permanente di conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati, qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une e alle altre, fermo restando quanto specificamente previsto per gli Organi di Giustizia e per i componenti dell'Ufficio del Procuratore Federale.

#### **ART. 54 - DURATA DELLE CARICHE**

1. Tutte le cariche federali, elettive e di nomina, hanno durata massima di quattro anni e cessano, comunque, allo scadere del quadriennio olimpico, anche nei casi di nuove elezioni infraquadriennali indette per ricostituire totalmente o parzialmente gli organi federali.
2. Le prestazioni rese da coloro che rivestono cariche elettive o di nomina sono a titolo

gratuito ed onorifico, eccezione fatta per quel che concerne i componenti il Collegio Revisori dei Conti, ai quali spettano le indennità previste per legge e dalle disposizioni del CONI.

#### **ART. 55 - CANDIDATURE**

1. Coloro che intendono concorrere a rivestire cariche federali debbono porre la propria formale candidatura con lettera raccomandata o altro mezzo equipollente alla Segreteria Federale FITETREC-ANTE che attesti il possesso dei requisiti di cui all'art. 52 dello Statuto elencando specificatamente le cariche per le quali intendono candidarsi. Le candidature devono essere individuali ed è fatto divieto per ciascuna assemblea presentare più di una candidatura a cariche diverse;
2. La candidatura a Presidente federale va presentata nel termine di 20 giorni prima precedenti l'Assemblea ordinaria elettiva. Le candidature per gli organi collegiali vanno inoltrate almeno 20 giorni prima di detta data.
3. I termini di cui sopra sono ridotti a 10 giorni nel caso di Assemblee straordinarie convocate per il rinnovo degli organi in caso di decadenza degli stessi
4. I termini di cui ai commi precedenti sono perentori. Per la validità della richiesta inviata per raccomandata, fa fede la data del timbro postale di spedizione, negli altri casi si considera la data di arrivo e protocollazione presso la Segreteria generale della FITETREC-ANTE.
5. Il Segretario Generale della FITETREC-ANTE è tenuto a comunicare tempestivamente con lettera raccomandata o con altri mezzi equipollenti a tutti gli aventi diritto al voto le candidature ufficialmente e regolarmente proposte e a redigere apposito verbale di verifica da consegnare al Presidente dell'Assemblea elettiva.
6. La Segreteria Federale esamina la proposta di candidatura e in caso di non proponibilità delle candidature ne dà comunicazione all'interessato.
7. Eventuali ricorsi verso la reiezione della candidatura vanno presentati al Consiglio Federale della FITETREC-ANTE, con le modalità previste dal regolamento organico.

#### **TITOLO V- PATRIMONIO**

##### **ENTRATE E GESTIONE FINANZIARIA**

#### **ART. 56 - PATRIMONIO**

1. Il patrimonio della FITETREC-ANTE è costituito da:
  - a) fondi di riserva;
  - b) beni d'uso, cavalli, attrezzature, investimenti e immobili;
  - c) donazioni, lasciti, previa deliberazione d'accettazione del Consiglio Federale.
2. Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato



all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria federale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

3. Di esso fanno parte, oltre al patrimonio esistente, ogni futuro suo incremento, nonché tutte le somme che pervengano alla FITETREC-ANTE senza specifica destinazione.

#### **ART. 57 - MEZZI FINANZIARI**

1. Alle spese occorrenti per il funzionamento della FITETREC-ANTE si provvede con le entrate derivanti da:
  - a) eventuali contributi CONI o di eventuali altri Enti Pubblici e Privati;
  - b) quote di affiliazione, riaffiliazione, tesseramento, tasse gare, multe e varie;
  - c) incassi di manifestazioni sportive o ad esse connessi;
  - d) qualsiasi altra entrata a qualunque titolo realizzata, previa delibera di accettazione da parte del Consiglio Federato.

#### **ART. 58 - ESERCIZIO FINANZIARIO**

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
2. La gestione amministrativa e finanziaria della FITETREC-ANTE spetta al Segretario Generale ed è disciplinata da apposito Regolamento di amministrazione e contabilità; comunque, tutte le entrate e le uscite devono rientrare nel bilancio della Federazione.
3. Il bilancio di previsione (budget) ed il bilancio d'esercizio, da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I., sono redatti nel rispetto dei principi contabili economico - patrimoniali.
4. Il bilancio di previsione (budget) e il bilancio d'esercizio (schemi e relazioni illustrative) devono essere pubblicati, entro 15 giorni dall'approvazione del CONI, sul proprio sito internet in apposita sezione del sito prontamente rintracciabile. In tale sezione vanno pubblicati il bilancio di previsione dell'esercizio corrente e i bilanci d'esercizio dell'ultimo triennio.
4. Ove la FITETREC-ANTE costituisca società strumentali allo svolgimento dei propri compiti, anche il loro bilancio deve essere pubblicato sul sito internet federale, con le stesse modalità previste al comma precedente. Il bilancio d'esercizio delle società deve essere trasmesso al C.O.N.I. in allegato al bilancio federale anche ai fini dell'approvazione di quest'ultimo da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I.

#### **TITOLO VI- CONTROVERSIE**

##### **ART. 59 - COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT**

1. I provvedimenti adottati dagli Organi della Federazione hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento federale, nei confronti di tutti gli affiliati e i



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

*Alessandro Cherubini*

tesserati.

2. Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia ad esclusione delle controversie che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive inferiori a novanta giorni oppure a 10.000 euro di multa o ammenda, e delle controversie in materia di doping, è proponibile ricorso al Collegio di garanzia dello Sport, di cui all'art. 12bis dello Statuto del CONI. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione dei norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.
3. Il procedimento è disciplinato dagli artt. 54 e ss. del Codice della Giustizia Sportiva, nonché dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport.

#### **ART. 60 - ARBITRATO FEDERALE**

1. Gli affiliati e i tesserati della Federazione possono rimettere a un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie interindividuali ai sensi dell'art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa, qualora non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia federali o nei casi di cui al precedente articolo, nei modi e termini fissati dal Regolamento di Giustizia.
2. Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri. Questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente. In difetto di accordo la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale e la nomina dell'arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto, è demandata al Presidente della Corte Federale di Appello.
3. Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura. Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti ed il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti. E' comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha potuto o voluto sottoscriverlo.
4. Il lodo deve essere pronunciato entro 90 giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato da parte del Presidente entro 10 giorni dalla sottoscrizione presso la Segreteria degli organi di giustizia; quest'ultima ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti
5. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

#### **TITOLO VII - NORME GENERALI**

#### **ART. 61- ANNO SPORTIVO FEDERALE**



CONI

Copia Conforme all'originale  
Segreteria Organi Collegiali  
Alessandro Cherubini

*Alessandro Cherubini*

1. L'anno sportivo federale ha inizio il 10 gennaio e termina il 31 dicembre.

#### **ART. 62 - REGOLAMENTI FEDERALI**

1. Il Consiglio Federale provvede all'emanazione di regolamenti federali, per l'attuazione del presente Statuto nonché del regolamento di giustizia, che ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. l) dello Statuto del CONI debbono essere trasmessi allo stesso per l'approvazione ai fini sportivi.

#### **ART. 63- NORMA TRANSITORIA**

1. Il computo dei mandati prevista al comma 3 dell'articolo 27 si effettua ai sensi dell'art. 36 BIS comma 5 dello statuto del CONI

#### **ART. 64- DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il presente statuto entra in Vigore a seguito dell'approvazione ai fini sportivi da parte della Giunta Nazionale del CONI o provvedimento equivalente.